



# Codice Deontologico

*dei Lavoratori di Progetto 5*





## Premessa

---

*Le professioni Sociali, pur nel rispetto dei principi e dei compiti che sono propri, stanno cambiando ed è necessaria una evoluzione coerente con le modificazioni del contesto socio-culturale in cui si espletano. Il Codice Deontologico si pone in proposito come guida adeguandosi, con proiezioni future, al contesto attuale per assicurare coerenza ai doveri etico-professionali in esso codificati.*

*Da sempre nel campo del sociale gli interessi della categoria si coniugano con quelli della collettività, in risposta a mutue esigenze socio sanitarie ed educative in primo luogo, ma anche etiche e giuridiche, nell'ambito della salvaguardia e del benessere delle persone.*

*Per questo si ritiene fondamentale la realizzazione del presente Codice Deontologico con una duplice funzione:*

- ❖ *Supportare i lavoratori fornendo loro uno strumento capace di indirizzare e fornire delle linee guida deontologiche per l'attività quotidiana;*
- ❖ *Fornire agli stessi un supporto in grado di districare questo trovino giusta risoluzione all'interno dell'organizzazione.*

*La Cooperativa Sociale Progetto 5 Onlus*

# CODICE DEONTOLOGICO DEI LAVORATORI DI PROGETTO 5

## Introduzione

---

- Articolo 1** **1** Il codice deontologico contiene i fondamenti e gli obblighi etici e professionali elaborati da Progetto 5 e validi per l'esercizio della professione.
- Concetto e fondamenti**
- 2** Il codice deontologico si basa sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo (1948), sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1953), sulla Carta sociale europea (1961) nonché sui diritti fondamentali e sui diritti dei cittadini e sugli obiettivi sociali presenti nella Costituzione della Repubblica Italiana
- 3** Oltre alle singole disposizioni del codice deontologico devono essere rispettate anche le impostazioni di fondo ivi espresse.
- Articolo 2** **1** Il codice deontologico è rivolto ai lavoratori che svolgono funzioni nel settore del lavoro sociale. Per i soci e lavoratori di Progetto 5 ha carattere vincolante.
- Destinatari**
- 2** I lavoratori devono essere in grado di giustificare il loro operato professionale di fronte agli interessati e al loro contesto sociale. In caso di conflitto devono poter rispondere della loro condotta davanti al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.



- 3 Il codice deontologico è vincolante per tutti gli organi della Cooperativa e costituisce uno dei fondamenti delle loro prese di posizione.

### **Articolo 3** **Scopo e** **funzione**

- 1 Il codice deontologico definisce direttive comportamentali che esulano da quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e dalla altre disposizioni di legge vigenti. Non sono disposizioni in contrapposizione ad esse e pertanto si configurano a tutti gli effetti ad integrazione.
- 2 È uno strumento per la determinazione e la garanzia della qualità dell'operato professionale.

## I principi del codice deontologico

---

- Articolo 4** **1** I lavoratori rispettano la personalità e la dignità della persona. Evitano ogni forma di discriminazione, ad esempio in base ad appartenenza etnica, sesso, età, religione, stato civile, orientamento politico, colore della pelle, orientamento sessuale, handicap o malattia.
- Condotta in generale**
- 2** Si impegnano a sviluppare continuamente le proprie competenze cognitive e operative personali, professionali e proprie alla categoria al fine di ottimizzare le prestazioni offerte.
- 3** Si oppongono a pressioni che contraddicano gli obiettivi professionali ed etici del loro lavoro.
- 4** Non abusano della loro posizione professionale per ottenere vantaggi personali.
- 5** Utilizzano con parsimonia le risorse a loro disposizione e si adoperano per una ripartizione delle risorse commisurata alle esigenze.
- 6** Riflettono continuamente sulla propria attività e sul proprio ruolo professionale.
- 7** Sono consapevoli della propria posizione di forza e svolgono con consapevolezza la propria funzione. Impiegano le proprie conoscenze ed il proprio potere per denunciare e ridurre le ingiustizie.
- Articolo 5** **1** I lavoratori informano i propri utenti/clienti e le relative famiglie/tutori legali per renderli maggiormente consapevoli dei propri diritti e

**di  
utenti/clienti  
, delle  
rispettive  
famiglie e/o  
dei  
rappresentanti  
2  
nti legali**

doveri.

Essi rispettano il loro diritto all'auto-determinazione.

Fanno sì che gli utenti/clienti, le relative famiglie e/o i loro rappresentanti legali conoscano i limiti di questo diritto.

Essi informano gli utenti/clienti, le famiglie e/o i loro rappresentanti legali dell'entità e del genere di servizi disponibili nonché dei loro diritti e doveri, rischi e possibilità di ricorso, affinché possano valutarli.

- 3** I lavoratori evitano gli abusi di potere in relazione alla propria funzione, ai propri mandati o alla conoscenza di una situazione specifica.
- 4** Promuovono e accompagnano gli utenti/clienti verso una maggior autonomia e responsabilità. Rispettano la libertà di opinione e di decisione degli utenti/clienti, delle famiglie e/o dei rappresentanti legali.
- 5** Evitano azioni che possano limitare l'integrità fisica e psichica degli utenti/clienti.

**Articolo 6  
Dovere di  
discrezione**

- 1** I lavoratori rispettano il dovere di discrezione professionale. Trattano in modo confidenziale i dati sugli utenti/clienti. L'obbligo alla confidenzialità sussiste anche dopo la conclusione del rapporto professionale.
- 2** Nel caso in cui disposizioni legali o altri motivi determinino la sospensione del dovere di discrezione, i lavoratori ne informano

anticipatamente ed in modo adeguato la Cooperativa che a sua volta informerà i propri utenti/clienti e le rispettive famiglie e/o rappresentanti legali

- 3 La collaborazione interdisciplinare deve essere comunicata agli utenti/clienti e/o ai loro rappresentanti legali.
- 4 La collaborazione può avvenire anche contro la volontà degli utenti/clienti, se ciò è giustificato da una norma legale.

### **Articolo 7** **Obbligo di denuncia**

I lavoratori non denunciano gli utenti/clienti, eccetto nei casi per cui sussista un obbligo di denuncia stabilito dalla legge. Sono possibili eccezioni se, all'esame accurato della situazione da parte della Tecno-struttura e del CdA, risulti che gli interessi degli utenti/clienti o quelli di terzi sono seriamente minacciati e non vi sono altre possibilità d'intervento.

### **Articolo 8** **Obbligo di testimoniare**

I lavoratori si adoperano per non dover sottostare all'obbligo di testimoniare stabilito dalla legge, nel caso in cui le loro testimonianze minaccino il rapporto di fiducia con gli utenti/clienti e la mancata testimonianza non costituisca un serio pericolo per gli interessi di terzi.

### **Articolo 9** **Raccolta, gestione, conservazione**

- 1 I lavoratori raccolgono le informazioni necessarie direttamente dagli utenti/clienti in collaborazione con i referenti e/o coordinatori dei servizi interessati. Contro la volontà degli utenti/clienti si



**ne e  
divulgazione  
di dati  
personali**

possono raccogliere informazioni da terzi soltanto se ciò è previsto da una disposizione legale o se è giustificato da interessi preponderanti degli utenti/clienti o da quelli di terzi.

Gli utenti/clienti e/o i loro rappresentanti legali devono esserne informati.

- 2 I lavoratori riportano nella documentazione professionale (dossier) soltanto i dati necessari per lo svolgimento del loro lavoro ed i rapporti necessari per i loro interventi. La dignità e l'integrità degli interessati devono essere garantite.
- 3 Tutti documenti inerenti le situazioni trattate sono di proprietà del servizio e del Committente del servizio stesso. In caso di cessazione dell'attività del servizio o dell'istituzione o della sua continuazione a titolo non professionale, la conservazione della documentazione deve comunque essere garantita.
- 4 Su richiesta, i lavoratori garantiscono agli utenti/clienti e/o ai loro rappresentanti legali il diritto di consultare la documentazione relativa alla loro persona. Questo diritto può essere negato, limitato o differito se una norma legale lo prevede o se ciò è reso necessario da interessi preponderanti di terzi. Qualora non sia possibile informare direttamente gli utenti/clienti, le informazioni devono essere trasmesse ad una persona di fiducia scelta di comune accordo.

**Articolo 10 1  
Condotta nei**

I lavoratori collaborano con altre figure professionali.

**confronti dei 2  
colleghi e di  
altre figure  
professional 3  
i**

Presentano appropriatamente i pareri e le qualifiche dei loro colleghi e li difendono da accuse ingiustificate.

Rendono attenti i colleghi qualora i loro comportamenti non rispettassero le norme deontologiche del presente codice.

4 I lavoratori rispettano le decisioni prese in Equipe.

**Articolo 11 1  
Condotta nei  
confronti del  
datore di  
lavoro 2**

1 I lavoratori si impegnano nei confronti della Cooperativa a svolgere accuratamente il loro mandato in base alle norme ed ai principi della loro professione.

2 Essi collaborano al raggiungimento degli obiettivi e allo sviluppo della Cooperativa, al fine di migliorarne la qualità dei servizi offerti.

3 Essi sono disposti ad affrontare apertamente i conflitti collaborando al reperimento di soluzioni costruttive.

**Articolo 12 1  
Condotta nei  
confronti 2  
dello Stato e  
della società**

1 I lavoratori collaborano al superamento dei disagi sociali e sviluppano soluzioni adeguate.

2 Essi si impegnano per promuovere la partecipazione di tutti alla vita sociale, alla fruizione delle risorse e delle prestazioni basilari da parte di coloro che ne hanno bisogno e per l'introduzione, o la modifica, di misure e leggi miranti ad incrementare la giustizia sociale.

3 Essi incoraggiano le persone interessate a partecipare ai processi sociopolitici decisionali.

**Articolo 13  
Condotta nei 1**

I lavoratori condividono le conoscenze

## **confronti della professione**

- professionali e la propria esperienza pratica con i colleghi e con altri gruppi professionali della Cooperativa, contribuendo in tal modo all'ampliamento del sapere specialistico.
- 2 Essi si impegnano per la formazione di nuove leve e per la formazione continua dei lavoratori.

## **Articolo 14 Diritto alla consulenza**

- 1 I lavoratori che a causa delle disposizioni del presente codice deontologico si dovessero trovare in situazioni di conflitto con utenti/clienti, colleghi, superiori o altre istanze pubbliche o private, devono rivolgersi alla Commissione di Vigilanza per l'etica professionale.
- 2 Progetto 5, attraverso la sua Commissione di Vigilanza per l'etica professionale, garantisce consulenza e sostegno ai suoi membri.

## **Applicazione del codice deontologico**

---

## **Articolo 15 Segnalazione di violazioni e conflitti**

- 1 Le questioni e i conflitti derivanti dall'applicazione del presente codice deontologico possono essere sottoposte ai membri della Commissione di Vigilanza per l'etica professionale, anche dagli utenti/clienti. Se tale Commissione viene a conoscenza di gravi infrazioni al presente codice o a disposizioni legali vigenti, deve entrare in merito e procedere di sua iniziativa.
- 2 La Commissione di Vigilanza per l'etica professionale è composta dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, dal Direttore, da due rappresentanti della struttura tecnica, da un coordinatore (affidente ad una qualsiasi delle Aree di Servizio) e da un socio estratto a sorte tra i soci della Cooperativa.

**Articolo 16**  
**Competenze della commissione per l'etica professionale**

- 1** La Commissione di Vigilanza per l'etica professionale di Progetto 5 è l'organo cui spetta la sorveglianza del rispetto del codice deontologico.  
È tenuta a dare consigli, occuparsi delle violazioni e sanzionare comportamenti illeciti. La Commissione di Vigilanza per l'etica professionale di Progetto 5 si impegna a giudicare i casi con assoluta neutralità.
- 2** Sulla base del presente codice la commissione sviluppa una pratica di autocontrollo collegiale ed una casistica inerente l'etica professionale.
- 3** Promuove l'aggiornamento costante del codice deontologico.

**Articolo 17**  
**Condizioni e sanzioni**

- 1** La Commissione di Vigilanza per l'etica professionale definisce misure e sanzioni adeguate nei confronti dei lavoratori che violino il codice deontologico solo dopo aver sentito i diretti interessati.
- 2** A seconda della gravità della violazione del codice deontologico possono essere emesse le seguenti sanzioni in ottemperanza al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e

i lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento al lavoro:

- Richiamo;
  - Sospensione dal lavoro per un numero di giorni congruo e nel rispetto di quanto definito dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento;
  - Espulsione dalla Cooperativa;
  - Espulsione con informazione dei terzi interessati.
- 3** L'espulsione deve essere decisa dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

**Articolo 18**  
**Diritti degli**  
**interessati**

- 1** Le sanzioni sono emesse dopo aver sentito gli interessati.
- 2** Gli interessati possono inoltrare ricorso contro le decisioni della commissione, entro trenta giorni, al Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 19**  
**Disposizioni**  
**finali**

- 1** Il presente codice deontologico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Progetto 5 l'11 febbraio 2016 ed entra in vigore a partire dal 1 marzo 2017.
- 2** Progetto 5 si impegna, attraverso il Comitato di Vigilanza per l'etica professionale, ad adattare il codice in funzione dell'evoluzione della professione.







**Progetto 5**

Società Cooperativa

Sociale ONLUS

Piazza Andromeda 20/A

52100 Arezzo

Tel. + 39 0575 21435